

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2539

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SCHULLIAN, GEBHARD, PLANGGER**

Istituzione di una Commissione parlamentare di indirizzo per la gestione dell'emergenza economico-sociale nazionale

*Presentata l'11 giugno 2020*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La crisi sanitaria globale causata dalla pandemia da COVID-19, di proporzioni paragonabili alle grandi emergenze pandemiche del secolo scorso, si è manifestata in modo diseguale, quanto a conseguenze di carattere economico, sociale e antropologico, nelle diverse realtà nazionali. Naturalmente su di essa ha inciso in misura significativa la condizione di partenza delle economie nazionali che, unendo la fragilità originaria alle difficoltà sopraggiunte, derivanti dal blocco di ogni attività economica, ha concorso a far crescere in modo ancora più drammatico il *gap* di alcuni Paesi. Questo è sicuramente accaduto nel nostro Paese che, secondo le valutazioni dello scorso mese di maggio — destinate probabilmente ad altri aggiornamenti — ha registrato una perdita secca di ricchezza pari al 10 per cento rispetto ai valori dell'anno precedente, a fronte di un

calo minore, ancorché considerevole, pari al 7,5 per cento dei Paesi della zona euro.

La ripartenza, dunque, dovrà fare i conti con una condizione straordinaria che non potrà essere affrontata con strumenti usuali e che dovrà basarsi sulla coesione e sulla solidarietà speciali tra i cittadini e le forze politiche, come ha affermato il Capo dello Stato e come hanno ribadito anche alcuni *leader* politici, a partire dal segretario del Partito democratico, deponendo temporaneamente le armi del conflitto ideologico per ripristinare le condizioni di una ripresa su basi plausibili. Le risorse economiche da utilizzare per la ripresa avrebbero una loro indubbia consistenza: agli 80 miliardi di euro derivanti dalle risorse nazionali si aggiungerebbero i 172 miliardi di euro del *Recovery Fund* europeo, per un ammontare complessivo di 252 miliardi di euro. Una cifra importante, pari allo stanziamento di

almeno otto leggi di bilancio. Risorse che possono certamente rappresentare il volano per una nuova stagione di sviluppo, a condizione che ne siano disegnati in modo chiaro gli orizzonti e ne siano condivise le direttrici di fondo.

Nel nostro ordinamento costituzionale non esiste una previsione dello stato di emergenza né sono delineate procedure per dare attuazione all'invito del Capo dello Stato relativo alla realizzazione della necessaria coesione nazionale. La politica, però, ha trovato in passato forme che hanno dimostrato un grado di efficacia importante per garantire un coinvolgimento istituzionale delle forze di opposizione. Quando la dialettica tra forti identità ideologiche aveva reso impossibile la presenza nello stesso Governo della Democrazia cristiana e del Partito comunista italiano, per impedire che una parte rilevante della rappresentanza popolare rimanesse totalmente esclusa dalle scelte rilevanti per il Paese, il Parlamento assunse un ruolo centrale nelle dinamiche politiche nazionali, un ruolo che fu sottolineato anche con il conferimento al più importante partito dell'opposizione della terza carica dello Stato, quella di Presidente della Camera dei deputati. In qualche modo era stato recuperato, se non nella dimensione dell'alleanza di Governo attraverso il sistema del procedimento parlamentare, lo spirito collaborativo dei Padri costituenti, che in questi giorni è stato più volte evocato dal Presidente Mattarella.

Certamente quello che stiamo vivendo non è il periodo adatto per suggerire o consentire alterazioni della simmetria politica tra maggioranza e opposizione. Quindi, per rispondere alla necessità di collaborazione tra le parti politiche bisognerà cercare altre dimensioni collaborative, rispettose di quella simmetria, ma al tempo stesso

capaci di consentire un'adeguata condivisione delle scelte fondamentali da attuare con le risorse attribuite al nostro Paese per risarcirlo delle difficoltà determinate dalla pandemia.

È dunque possibile, in un momento delicato come quello attuale, fare un passo in più sulla strada della condivisione delle politiche pubbliche nel tempo dell'emergenza, utilizzando lo strumento di una Commissione parlamentare di indirizzo, con un presidente di garanzia, da strutturare secondo una tipologia già sperimentata nel nostro ordinamento.

L'istituenda Commissione potrebbe rappresentare un « luogo » per elaborare una politica condivisa, con le necessarie aperture, attraverso le risorse tipiche delle Commissioni parlamentari di indirizzo, che sono quelle dell'acquisizione di documenti, programmi e progetti, dello svolgimento di audizioni del mondo sindacale, produttivo e finanziario nazionale e della facoltà di proporre indirizzi capaci di assicurare un consenso ampio nel Parlamento e nel Paese.

La presente proposta di legge prevede, quindi, l'istituzione di una Commissione parlamentare di indirizzo composta da quaranta parlamentari, venti per ogni ramo del Parlamento, nominati dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in proporzione ai componenti dei gruppi parlamentari (articolo 1), che ha al centro delle sue competenze l'emergenza economico-sociale del Paese e la necessaria interazione con le scelte che il Governo deve compiere (articolo 2). Un luogo istituzionale per esprimere indirizzi politici condivisi, attraverso le risorse tipiche delle Commissioni parlamentari di indirizzo (articolo 3).

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. È istituita una Commissione parlamentare di indirizzo per l'emergenza economico-sociale del Paese, di seguito denominata « Commissione », composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari. Il presidente della Commissione è nominato dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, d'intesa tra loro.

### Art. 2.

1. La Commissione esercita funzioni di indirizzo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi governativi, di carattere ordinario e straordinario, aventi natura finanziaria, economica e sociale o comunque destinati ad affrontare la crisi economica in atto, anche formulando proposte volte a indicare iniziative e provvedimenti ritenuti idonei a tale fine.

### Art. 3.

1. Su richiesta della Commissione il Governo fornisce dati ed elementi sull'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2 e dei singoli progetti di competenza delle amministrazioni statali, degli enti pubblici e delle imprese pubbliche e private. Per il conseguimento dei suoi fini istituzionali, la Commissione può procedere ad audizioni di personalità esperte nei settori di sua competenza, di rappresentanti di associazioni e di sindacati e di altri soggetti ritenuti idonei ai fini dell'acquisizione di dati, informazioni ed elementi utili allo svolgimento dei compiti della Commissione stessa.

## Art. 4.

1. La Commissione dura in carica un anno dalla data della sua costituzione e presenta ogni tre mesi alle Camere una relazione sul lavoro svolto e sulle proposte avanzate.

## Art. 5.

1. Per lo svolgimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, d'intesa tra loro.

2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 50.000 euro e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

